



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

<http://www.comune.brossasco.cn.it> e-mail: segreteria@comune.brossasco.cn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N.93

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE RINAUDO ROMINA A SVOLGERE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FRASSINO

L'anno **duemilaventiquattro**, addi **ventinove**, del mese di **novembre**, alle ore **12:00** il Sindaco ha riunito la Giunta Comunale in collegamento video ai sensi del vigente regolamento comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
AMORISCO Paolo	Sindaco	X	
RIBODETTI Patrick	Vice Sindaco	X	
BEOLETTO Maurizio	Assessore	X	
Totale Presenti:		3	
Totale Assenti:			0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MUSSO Dr. Giorgio** in collegamento video.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone che " / comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- Che l'art. 92 - comma 1 - del D. Lgs 267/2000 prevede che "gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti".
- Che l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 prevede che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Che il parere del Consiglio di Stato – Sezione I[^], n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, precisa, tra l'altro, che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);
- Che la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - ha recepito l'interpretazione suddetta;
- Che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/2008 -, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Che le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. , stabiliscono che "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali" ed in particolare il comma 7 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- Che il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza

Considerato che:

- il Comune di Frassino, al fine di assicurare il corretto funzionamento e il regolare svolgimento degli adempimenti di competenza dell'ufficio finanziario, ha ritenuto opportuno richiedere al Comune di Brossasco con nota prot. n. 3486 del 25/11/2024 (assunta al protocollo comunale al n. 5450 in data 25/11/2024), di autorizzare la dipendente Rag. Romina Rinaudo a svolgere a proprio favore attività di collaborazione a partire dalla data di esecutività della presente e fino al 31/12/2025;

Dato atto che questo Ente ha ritenuto di aderire alla richiesta nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, autorizzando la dipendente Rag. Romina Rinaudo a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro anche presso il Comune di Frassino, per un massimo di n. 6 ore settimanali a titolo di collaborazione fino al 31/12/2025;

Evidenziato:

- che l'attività che la dipendente di cui trattasi svolgerà presso il Comune di Frassino dovrà essere svolta al di fuori dall'ordinario orario di servizio senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno della dipendente con il Comune di Brossasco e che in nessun caso la collaborazione della dipendente di cui trattasi presso il Comune di Frassino dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati nel Comune di appartenenza.

Ravvisata la propria competenza;

Accertata l'assenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;

Ritenuto pertanto, di poter autorizzare la ragioniera Romina Rinaudo a prestare attività di collaborazione a favore del Comune di Frassino per un massimo di n. 6 ore settimanali fino al 31/12/2025;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; - il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 53;
- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti CCNL di comparto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e all'art. 147/bis - 1° comma del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale Responsabile del personale;

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa

D E L I B E R A

1) Di richiamare quanto sopra parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di autorizzare, ex art. 53 D. Lgs. 165/2001, la dipendente a tempo pieno e indeterminato, Rag. Romina RINAUDO - Categoria ex "C", posizione economica ex "C1", con il profilo professionale Istruttore Area Amministrativo Contabile a prestare attività di collaborazione, in favore del Comune di Frassino (CN), secondo le modalità previste dalla normativa di settore fino al 31/12/2025 o fino a disdetta scritta da parte di uno dei tre soggetti (Comune di Frassino, Comune di Brossasco, Rag. Romina RINAUDO).

3) Di dare atto che:

- non sussistono cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento dell'Ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;
- la dipendente interessato presterà servizio presso il Comune di Frassino ai sensi della normativa richiamata e altre attinenti ed affini fino al 31/12/2025 o fino a disdetta scritta dell'incarico da parte di uno dei tre soggetti coinvolti;
- l'attività che la dipendente svolgerà presso il Comune di Frassino, dovrà essere prestata fuori del proprio orario d'obbligo e che in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati.

4) Di trasmettere copia della presente al Comune di Frassino, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile dell'Area Finanziaria di questo ente per l'assunzione del relativo impegno di spesa ed al dipendente interessato e inserirne copia nel fascicolo personale dell'interessato.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: MUSSO Dr. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicata all'albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2024 al 21/12/2024 ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OPPOSIZIONI: _____
Li, 06/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MUSSO Dr. Giorgio

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica del Segretario	Favorevole	29/11/2024	F.to:MUSSO Dr Giorgio

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _____ prot.n. 0

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 3°/4° comma del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :MUSSO Dr. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 06/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Dr. Giorgio